



CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Fallimentare

Fallimento n° 60/2011
I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI SPA

VALUTAZIONE ATTESTAZIONI SOA



INDICE

1.	PREMESSA	Pag. 3
2.	CENNI STORICI	Pag. 3
3.	SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	Pag. 4
3.1	Metodologia dell'accertamento e valutazione	Pag. 4
4.	VALUTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI SOA	Pag. 10
4.1	Il criterio di valutazione	Pag. 10
5.	CONCLUSIONI	Pag. 11
6.	ALLEGATI	Pag. 12



1. PREMESSA

Il sottoscritto MICHELE PIOMBINO, dottore commercialista iscritto al n. 744/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta e nel Registro dei Revisori Contabili ex D.M. 12.04.1995 del Ministro di Grazia e Giustizia, CTU CIVILE presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) n° 442 dal 22/06/1998, CTU PENALE presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) n° 52 dal 11/07/2002, ha ricevuto incarico di consulenza tecnica d'ufficio dal Dott. Michele Testa, quale curatore della società I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI SPA (*cf. allegato 1*), dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) con procedura n° 60/2011 (*cf. allegato 2*), al fine di determinare il valore delle Attestazioni SOA detenute dalla società fallita.

L'incarico consiste nell'attribuire una valutazione di mercato alle attestazioni SOA possedute dalla società I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI SPA, verificando il possesso dei requisiti e la loro credibilità, al fine di acquisirne i frutti alla massa attiva della procedura fallimentare.

2. CENNI STORICI

Giova premettere alla trattazione alcuni brevi cenni storici.

La società ha operato nel settore edilizio principalmente a mezzo di contratti di appalto per committenti pubblici e privati.

In data 26/06/2007 la società I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. ha conseguito dalla società ATTICO SOA S.p.A. l'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici nelle categorie OG1 in III^a classifica, OG3 in VIII^a classifica, ed OS21 II^a classifica, con scadenza 14/03/2011. (*cf. allegato 3*)

Per la società sussistono le cause di esclusione di cui all'art.75 del D.P.R. n.554 del 21/12/1999 per il mancato possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, per la comunicazione ai fini dell'inserimento nel Casellario Informatico ex art.27 del D.P.R. n.34 del 25/01/2000, comportando la condizione di decadenza della attestazione a seguito della dichiarazione di fallimento della società .

L'AVCP, con propria Determinazione n. 5 del 2003, ha chiarito che è ammissibile la qualificazione di una impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa fallita e munita di attestazione SOA e che nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 207/2010 le SOA accertano quali requisiti sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione (*cf. allegato 4*).

Da ciò discende che la società fallita potrà cedere i rami d'azienda afferenti alle singole categorie indicate e ancora in suo possesso all'atto della dichiarazione di fallimento.



3. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Passato allo svolgimento dell'incarico, per la determinazione del valore delle attestazioni SOA il sottoscritto C.T.U. ha esaminato tutta la documentazione fornitagli dall'esimio curatore, dalla società ATTICO SOA e dalla società ANAS SpA, ovvero:

- 1) Copia attestazione SOA (*cf. allegato 3*);
- 2) Copia certificazioni lavori eseguiti ANAS Spa (*cf. allegato 5*);
- 3) Mail comunicazione ANAS Spa del 09/11/2012 e relativi allegati (*cf. allegato 6*);
- 4) Copia elenco lavori estratti da Attico Soa Spa (*cf. allegato 7*);
- 5) n°3 contratti affidamento lavori ANAS Spa di cui si allega per brevità il solo frontespizio (*cf. allegato 8*);
- 6) Bilanci di esercizio degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (*cf. allegato 9*);
- 7) Estratto versamenti F24 all'INPS per gli anni dal 2003 al 2010 (*cf. allegato 10*);
- 8) Comunicazione della Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (*cf. allegato 11*);
- 9) Copia della perizia di stima dei beni aziendali (*cf. allegato 12*);
- 10) Fatture emesse dal 2003 al 2010;
- 11) Contratti di leasing;
- 12) Denunce e versamento alla Cassa Edile.

3.1 Metodologia dell'accertamento e valutazione

Il sottoscritto consulente è stato incaricato di stimare il valore delle attestazioni relative alla esecuzione di opere generali e speciali in possesso della società I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.

A tal fine occorre esaminare dapprima alcune nozioni amministrative relative alle attestazioni e, quindi, successivamente esaminare il ramo o i rami d'azienda in possesso della fallita società I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.

Le attestazioni S.O.A. sono documenti rilasciati da organismi di diritto privato, denominati SOA, che dimostrano il possesso nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 n.109.

L'attestazione SOA costituisce un documento necessario per provare l'esistenza di requisiti d'ordine generale e speciale che consentono la realizzazione di appalti pubblici di fornitura e posa in opera con importo base d'asta superiore €150.000,00.



michele piombino
dottore commercialista
revisore contabile

Il rilascio delle predette attestazioni è subordinato all'iter amministrativo per accertare l'esistenza in capo all'impresa richiedente dei valori di fatturato, di costo del personale e di ammortamenti fissati dall'articolo 19 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34, c.d. "Decreto Bargone".

Tali attestazioni, infine, non sono autonomamente cedibili, ma possono essere ricomprese nell'alveo del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa e, come tali, cedibili in uno all'azienda o al ramo d'azienda consentendo al cessionario di avvalersene ai sensi del comma 9 dell'art. 15 del D.P.R. 34/2000.

La società fallita, I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. ha nel tempo conseguito diverse attestazioni, l'ultima delle quali dalla ATTICO SOA S.p.A. di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata in data 26/06/2007 con scadenza alla data 14/03/2011.



Cod Fiscale Azienda	02207670619	Indirizzo	VIA ROMA N. 06
Denominazione	I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	CAP	81058
		Città	Vairano Patenora
Partita IVA	02207670619	Nazione	Italia
Natura Giuridica	Società a responsabilità limitata		

Nota Bene
A tutte le stazioni appaltanti

Si comunica che è presente in rete il comunicato del Presidente del 10 giugno 2011 sul periodo transitorio di cui all'art. 357 del D.P.R. 207/2010, con cui vengono indicate le modalità operative per la partecipazione delle imprese agli appalti di lavori pubblici.

Ultima Attestazione

	Data di rilascio	Cod SOA	Numero Attestazione	Scadenza	Regolamento
Visualizza	26/06/2007	13197180154	3502/23/00	14/03/2011	DPR 34/2000

Storico delle Attestazioni

	Data di rilascio	Cod SOA	Numero Attestazione	Scadenza	Regolamento
Visualizza	23/02/2007	13197180154	3180/23/00	14/03/2011	DPR 34/2000
Visualizza	15/03/2006	13197180154	2363/23/00	14/03/2011	DPR 34/2000
Visualizza	30/12/2004	13197180154	1472/23/00	29/12/2009	DPR 34/2000
Visualizza	31/08/2004	02751859047	1420/35/00	30/08/2009	DPR 34/2000
Visualizza	03/06/2003	05051650488	650/35/00	08/03/2005	DPR 34/2000
Visualizza	08/03/2002	05051650488	115/56/01	08/03/2005	DPR 34/2000
Visualizza	11/12/2002	05051650488	312/56/01	08/03/2005	DPR 34/2000
Visualizza	30/01/2002	05051650488	337/56/01	08/03/2005	DPR 34/2000



In particolare la società fallita ha acquisito l'iscrizione SOA per le seguenti categorie di lavori:

- 1) **Categorie opere generali: OG1, OG3.**
- 2) **Categorie di opere specializzate: OS21.**

OG 1: Edifici civili e industriali.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.

OS 21: Opere strutturali speciali

La società, inoltre ha conseguito per ciascuna categoria le seguenti classifiche di valori pubblici ai quali può accedere:

Categoria OG1 Classifica III, ovvero sino ad € 1.032.913,00;

Categoria OG3 Classifica VIII, ovvero sino ad oltre € 15.492.707,00

Categoria OS21 Classifica II, ovvero sino ad € 516.457,00

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, è il Regolamento che detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, e successive modificazioni, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, è entrato in vigore il 08/06/2011 ed ha sostituito il D.P.R. 34/2000, il vecchio "Regolamento Borgone".

Il Titolo III detta le regole del sistema di qualificazione ed i requisiti degli esecutori di lavori pubblici; in particolar modo l'art. 60 rende obbligatorio per gli esecutori di lavori pubblici il possesso dell'Attestazione di Qualificazione, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) autorizzata, che abilita l'impresa, previa dimostrazione e verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, legati, quest'ultimi, alla capacità tecnica, organizzativa, economico e finanziaria dell'impresa stessa, a partecipare ed eseguire i lavori pubblici, nelle categorie di lavorazione e per l'importo delle classifiche detenute.

L'art. 76 al comma 9 prevede che, nel caso di fusione o altra operazione, come cessione ed affitto, che comportino il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto possa avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese originarie, prevedendo al successivo comma 10 nel caso di cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la redazione di una perizia giurata che valuti ed accerti quali requisiti di cui all'art.79 vengono trasferiti.



L'art.78 disciplina i requisiti d'ordine generale che devono essere posseduti direttamente dall'impresa richiedente l'Attestazione di Qualificazione e che, quindi non formano oggetto della presente.

L'art.79 detta i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione che possono essere trasferiti mediante cessione o affitto di azienda o di un suo ramo e che formano oggetto della presente relazione, e che di seguito vengono analiticamente descritti:

a) adeguata capacità economica e finanziaria, dimostrata dalla cifra d'affari realizzata con lavori svolti diretti ed indiretti nelle varie categorie di lavori; la cifra d'affari in lavori è comprovata, a seconda del soggetto giuridico, dalle dichiarazioni Iva annuali con relative ricevute di presentazione o dai bilanci d'esercizio con relative note di deposito;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa, dimostrata dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, e documentata dai certificati di esecuzione dei lavori rilasciati sia da committenti pubblici che privati e secondo le modalità previste dal Regolamento;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche, che consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificatamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio; l'ammortamento è comprovato dal libro cespiti ammortizzabili, il costo per locazione finanziaria o per noleggio dalle relative fatture, che devono trovare corrispondenza nelle dichiarazioni dei redditi con le relative ricevute di presentazione per le ditte e le società di persone, nei bilanci di esercizio con le relative note di deposito per le società di capitali;

d) adeguato organico medio annuo, dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, documentato dal bilancio d'esercizio corredato dalla relativa nota di deposito per i soggetti tenuti alla redazione, e per gli altri soggetti con idonea documentazione atta a comprovare il costo sostenuto per il personale dipendente.

Si precisa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/07/2011 la Legge n.106 del 12/07/2011 recante "conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70 con la quale sono state introdotte norme in materia di Attestazione di Qualificazione SOA.

In particolare, è stata confermata la proroga dei termini fino al 31/12/2013, che consente, alle imprese che richiedono l'Attestazione di Qualificazione, di fare riferimento, per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria, di dotazione di attrezzature tecniche e di organico medio – annuo, ai migliori cinque anni del decennio antecedente, per comprovare l'idoneità tecnica e organizzativa di fare riferimento a tutti i lavori eseguiti nel decennio antecedente.



L'iter logico necessario per giungere alla corretta stima del valore delle attestazione deve partire dalla verifica dei requisiti di ordine speciale ex art. 18 e 22 del decreto più volte citato.

Appare prudentiale assumere che il ramo d'azienda oggetto di tale perizia sarà ragionevolmente ceduto entro il 31 Dicembre 2013, e quindi considerare come miglior quinquennio dell'ultimo decennio (in termini di requisiti utili alla qualificazione SOA) quello che va dal 1° Gennaio 2004 al 1° Gennaio 2009.

Pertanto i requisiti esaminati saranno quelli del quinquennio indicato.

La società fallita I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. ha realizzato numerosi lavori ed ha conseguito notevoli volumi di fatturato con una adeguata organizzazione tecnica sino all'esercizio 2010.

Pertanto nei prospetti si indicheranno esclusivamente i dati relativi il miglior quinquennio considerato, che va dal 1° Gennaio 2004 al 1° Gennaio 2009.

Per quel che riguarda il requisito di ordine speciale "Cifra d'affari" è necessario sommare per ogni anno i righi A1, A2, A3, A4 del Conto Economico, così come desumibili dai documenti forniti dal Curatore.

VOLUME D'AFFARI

Anno	Volume Affari
2004	€. 6.492.915,00
2005	€. 7.172.630,00
2006	€. 7.009.202,00
2007	€.10.383.954,00
2008	€. 6.893.993,00

La cifra d'affari in lavori secondo l'art.18 commi 2,3,4 del D.P.R. 34/2000 realizzata con lavori svolti mediante attività diretta è evidentemente superiore alla somma degli importi delle qualificazioni ottenute nelle varie categorie.



Per quel che riguarda il requisito di ordine speciale **“Adeguato organico medio annuo”** è necessario riferirsi al rigo B.9 del Conto Economico, così come desumibili dai documenti forniti dal Curatore.

COSTO DEL PERSONALE

Anno	Costo del personale
2004	€.2.458.289,00
2005	€.2.154.821,00
2006	€.2.238.318,00
2007	€.2.048.727,00
2008	€.2.068.914,00

Per quel che riguarda il requisito dell' adeguato organico medio annuo, il totale del costo del personale annuo è sempre superiore al 15% della cifra d'affari figurativamente rideterminata così come richiesto dall'art 18 comma 10 del D.P.R. 34/2000.

Per quel che riguarda il requisito di ordine speciale **“Adeguata dotazione di attrezzature tecniche”** è necessario riferirsi al rigo B.10.b del Conto Economico, così come desumibili dai documenti forniti dal Curatore.

AMMORTAMENTI

Anno	Ammortamenti
2004	€. 172.838,00
2005	€. 187.823,00
2006	€. 252.840,00
2007	€. 230.284,00
2008	€. 184.895,00

La media annua degli ammortamenti, per il quinquennio considerato, è evidentemente superiore al 2% della media annua della cifra d'affari in lavori come richiesto dall'art. 18 comma 8 del D.P.R. 34/2000.



4. VALUTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI SOA

Il valore delle attestazioni SOA è rappresentato esclusivamente dalla possibilità di accedere immediatamente alla partecipazione alle diverse tipologie di gare indette dagli enti pubblici per l'esecuzione di specifiche opere alle quali, altrimenti la cessionaria non potrebbe avvicinarsi se non dopo aver conseguito i requisiti tecnici richiesti dalla norma.

Tali attestazioni, peraltro, circolano solo in uno alla azienda od ad un ramo d'azienda e possono essere stimate quale avviamento, ovvero maggior valore acquisito dai complesso di beni per effetto del possesso delle attestazioni.

L'inventario redatto dal curatore con l'assistenza del cancelliere di Santa Maria Capua Vetere elimina qualunque dubbio in merito alla possibilità di cessione delle attestazioni; infatti, sono state inventariati beni, attrezzature, automezzi e macchinari che in uno agli altri beni identifica un complesso organizzato per l'esercizio dell'impresa e, quindi, l'azienda o un ramo di essa (cfr. allegato).

I criteri di valutazione delle attestazioni sono disparati, anche se la quasi totalità evidenzia un valore percentuale compreso tra l' 1% ed il 2% in relazione alla tipologia e diffusione di una Categoria ed alla grandezza della relativa classifica di attestazione SOA.

4.1 Il criterio di valutazione

L'analisi che precede mette in evidenza l'esistenza all'interno del mercato dei lavori pubblici di una società in possesso dei requisiti che consentono di partecipare a numerosi bandi ed inviti con una chance di aggiudicarsi gare importanti per valore e qualità.

La possibilità di avvalersi di un numero notevole di attestazioni ha di per sé un valore intrinseco rappresentato dal costo del rilascio materiale della attestazione ed un valore estrinseco che è rappresentato dalla possibilità immediata di partecipazione ai bandi ed agli inviti in una rilevante fetta di mercato dei lavori pubblici, come sopra evidenziato.

Il valore estrinseco, invece, è solitamente legato ad una percentuale dell'ammontare complessivo delle categorie possedute dalla società che serve da valore di riferimento nelle contrattazioni di mercato tra domanda ed offerta.

Tale percentuale varia in considerazione dello stato di salute dell'economia, del mercato dei lavori pubblici, della possibilità di partecipazione ai bandi ed agli inviti, ma soprattutto in relazione a quello che è il suo valore di mercato attuale.



Lo stato dell'economia italiana e del mercato dei lavori pubblici è puntualmente descritto dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella relazione annuale 2011 presentata alla Camera dei Deputati il 4 Luglio 2012.

Tuttavia da una ricerca di mercato effettuata dal sottoscritto consulente, dato anche lo stato attuale dell'economia e l'elevato numero di fallimenti in essere e quindi l'elevato numero di rami d'azienda edile in vendita, discende che il valore delle attestazioni SOA, da cedere in uno al complesso di beni, ha subito in questi ultimi anni una notevole contrazione.

Pertanto la percentuale applicabile al caso di specie, in considerazione dello stato dell'economia italiana e delle possibilità offerte alla società cessionaria di partecipazione a bandi ed inviti indetti dalla pubblica amministrazione, si attesta sul valore dell' 1% del totale complessivo delle classifiche ottenute in fase di attestazione SOA.

Il risultato al quale giunge tale criterio di stima è confermato sia dai dati di mercato sia dai dati storici desumibili dalla stessa società fallita.

A titolo esemplificativo il sito internet www.attestazione.net pubblica tutte le inserzioni di vendita dei singoli rami d'azienda costituiti da una o più categorie di attestazioni sino all'attualità. L'esame di tale elenco consente di evidenziare che il valore stimato per una pluralità di categoria SOA è ad oggi stimabile all'incirca l'1% del valore della classifica e ciò sostanzialmente anche allorquando le categorie offerte in vendita costituiscono un gruppo variegato con una gamma di classifiche.

5. CONCLUSIONI

Nel caso in esame, trattandosi di impresa inattiva in quanto fallita, il valore che può ragionevolmente riconoscersi alle certificazioni SOA in possesso della società I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. in esame non potrà essere certamente superiore all' 1% delle classifiche cedibili.

Alla luce delle precedenti considerazioni il valore ad oggi attribuibile alla Attestazione SOA oggetto di cessione da parte della I.C.E.T. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. non dovrà essere superiore ad **€.170.000,00**.

Nello specifico il valore sarà di €.10.000 per la categoria OG1, €.155.000 per la categoria OG3, €.5.000 per la categoria OS21, così come analiticamente riportato in tabella:

Categoria	Classifica	Importo	Stima
OG1	III	1.032.913,00	€.10.000,00
OG3	VIII	15.492.707,00	€.155.000,00
OS21	II	516.457,00	€.5.000,00
Totale	Attestazioni	17.042.077,00	€.170.000,00



OMISSIS.....

6. ALLEGATI

A supporto di quanto sostenuto nella seguente relazione si producono i seguenti allegati:

- Copia attestazione SOA (**cf. allegato 3**);
- Copia certificazioni lavori eseguiti ANAS Spa (**cf. allegato 5**);
- Mail comunicazione ANAS Spa del 09/11/2012 e relativi allegati (**cf. allegato 6**);
- Copia elenco lavori estratti da Attico Soa Spa (**cf. allegato 7**);
- n°3 contratti affidamento lavori ANAS Spa di cui si allega per brevità il solo frontespizio (**cf. allegato 8**);
- Bilanci di esercizio degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (**cf. allegato 9**);
- Estratto versamenti F24 all'INPS per gli anni dal 2003 al 2010 (**cf. allegato 10**);
- Comunicazione della Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (**cf. allegato 11**);
- Copia della perizia di stima dei beni aziendali (**cf. allegato 12**);

A questo punto concluse le operazioni peritali, ritenendo di aver diligentemente adempiuto all'incarico ricevuto, nel ringraziare la S.V. per la fiducia accordata, il sottoscritto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e porge distinti saluti.

Caserta 28/02/2013

In fede
Dott. Michele Piombino